

15 giugno 2003. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno 2003 ».

(A.C. 3799 – Sezione 7)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8,

comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 15 milioni di euro nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 4. Guerzoni, Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Squeglia, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Per l'anno 2003, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché a tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 15 milioni di euro nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 5. Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Squeglia, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito

le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e si preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

* **1. 1.** Nigra, Delbono, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le aziende sottoposte ad amministrazione straordinaria previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora sia stato stipulato un contratto collettivo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e non si riscontrino coincidenze degli assetti proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente e si preveda la salvaguardia di un rilevante livello occupazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

* **1. 2.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , nei casi previsti fino a: di 550 lavoratori con le seguenti: previste dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e a procedure concorsuali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: un contratto fino alla fine della lettera con le seguenti: in contratti collettivi stipulati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio

2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1. 3. Cordoni, Nigra, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: ed aventi fino a: di 550 lavoratori con le seguenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18

per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1. 6. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di contrasto alle crisi occupazionali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle aziende sottoposte alle procedure dell'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché in tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari e rapporti di collegamento o controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis*,

della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 7. Delbono, Nigra, Cordoni, Camo, Guerzoni, Motta, Bottino, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2003, per le medesime finalità di contrasto alle crisi occupazionali, qualora un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle aziende sottoposte alle procedure dell'amministrazione straordinaria ai sensi della legge 8 luglio 1999, n. 270, a procedure concorsuali, a fallimento, nonché in tutti i casi di cessione o affitto di azienda, laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti proprietari e rapporti di collegamento o controllo tra l'azienda cessionaria e quella cedente, consenta la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere con proprio decreto al datore di lavoro acquirente che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1. 8. Delbono, Nigra, Duilio, Cordoni, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebitato ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebitato pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 01.** Gasperoni, Delbono, Cordoni, Nigra, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di

famiglia per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano regolarmente dichiarato la loro situazione reddituale nei modi e nei tempi loro richiesti dal competente istituto previdenziale, non si fa luogo al recupero dell'indebitato ancorché esso sia già stato notificato e sia già in corso. Non si fa luogo alla restituzione delle somme già recuperate dall'istituto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti. In ogni caso il recupero dell'indebitato pensionistico non si estende agli eredi del pensionato.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 02.** Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al

1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 9.520 euro »;

b) al comma 8, le parole: « 8.263,31 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 9.520 euro ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Delbono, Innocenti, Nigra, Cordoni, Duilio, Camo, Bottino, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Capitelli.

ART. 1-bis.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 50 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante

parziale utilizzo del gettito derivante dall'adeguamento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

1-bis. 2. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità, che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 60 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis la spesa prevista è determinata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

1-bis. 1. Nigra, Delbono, Guerzoni, Cordoni, Duilio, Camo, Bottino, Motta, Squeglia, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Sino al 31 dicembre 2005, ai dipendenti da aziende con organico inferiore a 15 unità, che svolgono attività produttiva, di fornitura o sub-fornitura di componenti di supporto o di servizio a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, in misura superiore al 60 per cento del fatturato, è concessa una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis la spesa prevista è determinata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, cui si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-bis. 3. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « entro il 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2002 ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 32 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. 01. Nigra, Cordoni, Guerzoni, Motta, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Capitelli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1152 - RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA, FATTA A CITTÀ DEL VATICANO IL 16 GIUGNO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3681)

(A.C. 3681 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

(A.C. 3681 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

(A.C. 3681 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in

8.621 migliaia di euro per l'anno 2003, in 9.397 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3681 - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLLO
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RINNOVO DELL'ACCORDO
PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FORZA MULTINAZIO-
NALE ED OSSERVATORI (MFO), EFFETTUATO A ROMA IL 6 ED
IL 25 MARZO 2002 (3537)**

(A.C. 3537 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note relativo al rinnovo dell'Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori (MFO), effettuato a Roma il 6 ed il 25 marzo 2002.

(A.C. 3537 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISS-

SIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle Note stesse.

(A.C. 3537 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1688 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A MAPUTO IL 14 DICEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3624)

(A.C. 3624 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998.

(A.C. 3624 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 3624 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 366 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A SANA'A IL 3 MARZO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3651)

(A.C. 3651 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

(A.C. 3651 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3651 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3651 — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.